



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

RIPARTIZIONE II SETTORE IV

Decreto n. 1193
Prot. n. 24251 del 16/04/2012

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università;

VISTA la legge 9.5.1989, n. 168;

VISTO il DR n. 279 del 11.06.2008 con il quale è stato emanato il Regolamento per l'incentivazione del pensionamento anticipato del personale docente;

VISTE le delibere del Senato Accademico n. 104/12 del 27.03.2012 e del Consiglio di Amministrazione n. 81/12 del 3.04.2012 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'incentivazione del pensionamento anticipato del personale docente;

DECRETA

- E' emanato, nel testo allegato, il Regolamento per l'incentivazione del pensionamento anticipato del personale docente;
- Il presente Regolamento si applica alle procedure di richiesta di pensionamento anticipato che decorrono dall'anno accademico 2012/2013 e sostituisce ad ogni effetto il previgente Regolamento emanato con DR n. 279 del 11.06.2008.
- Il previgente Regolamento continua ad applicarsi alle istanze dei docenti interessati volte ad ottenere la stipula o il rinnovo dei contratti di insegnamento acquisite in data anteriore all'emanazione del nuovo Regolamento.

IL RETTORE

Regolamento per l'incentivazione del pensionamento anticipato del Personale docente.

Art.1 – Finalità

Il presente regolamento disciplina l'incentivazione al pensionamento anticipato del personale docente che non abbia raggiunto l'età anagrafica per il collocamento in quiescenza e che abbia raggiunto un'anzianità contributiva non inferiore a quella minima prevista dalle norme in vigore al momento della richiesta.

La fruizione del beneficio di cui al comma 1 è, altresì, subordinata alla verifica da effettuare a cura della Ripartizione IV Studenti in ordine al mantenimento dei requisiti necessari di docenza previsti dai DD.MM. 16 marzo 2007 e dal D.M. 17/2010, nelle programmazioni virtuali dei corsi di studio in cui il richiedente è inserito in anni successivi a quello della presentazione della domanda.

Art.2 – Incentivazione

Al docente in possesso dei requisiti di cui al precedente art.1 che intende richiedere il collocamento a riposo anticipato è riconosciuto il mantenimento dei servizi in godimento al momento della presentazione dell'istanza (stanza, telefono, etc.) nonché un contratto di insegnamento ai sensi della legge 240/2010, art. 23, comma1, per non meno di 9 crediti. Il contratto è di durata annuale o biennale, con decorrenza dall'inizio delle lezioni e, comunque, non oltre il 1° novembre di ogni anno. La scadenza del contratto non può, in alcun caso, essere successiva al termine ultimo per il collocamento a riposo previsto per limiti di età dalla normativa vigente al momento dell'erogazione del contratto. Nel contratto deve essere specificato il carico didattico per il 1° anno, nei contratti di durata annuale, per il 1° ed il 2° anno ed eventualmente diversificato per anni accademici, nei contratti di durata biennale.

Art.3 - Attivazione della procedura

La procedura viene attivata su istanza dell'interessato con la quale viene richiesto il collocamento a riposo anticipato, con i benefici previsti dal presente regolamento, integrata dalla dichiarazione di essere in possesso dei requisiti richiesti dal presente regolamento. L'istanza, a valere sull'anno accademico successivo, deve essere presentata alla Ripartizione II Personale dal 1 gennaio al 31 gennaio di ogni anno.

Art.4 - Esame dell'istanza

Entro il 28 febbraio, l'Amministrazione centrale, effettuate le necessarie verifiche ai sensi dell'art. 1 del presente Regolamento, invia la richiesta al

Dipartimento di afferenza del docente interessato che, acquisito il parere favorevole del Cad di competenza, deve deliberare, entro il 15 giugno di ogni anno, in ordine all'accoglimento dell'istanza e all'insegnamento che si intende attribuire.

La stipula del contratto di insegnamento può avvenire solo a seguito del parere favorevole del Dipartimento e della successiva verifica, a cura della Ripartizione IV Studenti, della sostenibilità dell'offerta formativa per il successivo anno accademico da parte dei corsi di studio di cui all'art. 1, comma 2. In caso di parere negativo è facoltà del docente revocare l'istanza prodotta nel termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione da parte dell'Amministrazione centrale.

Art.5 - Stipula del contratto di insegnamento

Il contratto d'insegnamento, redatto secondo il modello predisposto dai competenti uffici dell'Amministrazione, viene sottoscritto dal Direttore del Dipartimento di afferenza del docente al momento del pensionamento e dall'interessato, in base a quanto previsto dallo Statuto in materia di riparto delle attribuzioni relative al conferimento di attività didattiche. Nel contratto devono essere indicati la tipologia d'impegno, il corrispettivo nonché il mantenimento dei servizi già in godimento al docente al momento della presentazione dell'istanza e di spazi, indicati dal dipartimento per lo svolgimento delle attività.

Art.6 - Importo del contratto

Per i contratti di insegnamento stipulati secondo le disposizioni del presente regolamento l'importo annuo lordo da corrispondere è fissato in relazione al ruolo di appartenenza del docente.

Tale importo annuo lordo onnicomprensivo è stabilito nella misura di € 22.000,00 per un professore ordinario, € 18.000,00 per un professore associato, € 14.000,00 per un ricercatore.

Art.7 - Copertura finanziaria del contratto di insegnamento

La copertura finanziaria del contratto di insegnamento, stipulato col docente destinatario dell'incentivo ai sensi del presente regolamento, sarà garantita dal bilancio dell'Università, previo storno delle risorse su un conto dedicato a tale finalità distinto dal conto destinato alla didattica integrativa.

Art.8 - Risoluzione del contratto

Nell'ipotesi d'inadempimento parziale o totale degli obblighi contrattualmente assunti, l'Università ricorrerà alla tutela civilistica prevista in materia di adempimento parziale, ove ne abbia interesse, ovvero alla risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1453 c.c. In ogni caso il contratto non potrà essere rinnovato.

Art.9 - Risorse derivanti dalla cessazione anticipata

Le risorse rese disponibili dalla cessazione anticipata del docente di cui al presente regolamento, ritornano nella disponibilità del bilancio dell'Ateneo.

Art.10 – Disposizioni transitorie e finali

Il presente Regolamento che sostituisce ad ogni effetto il previgente Regolamento emanato con DR n. 279 del 11.06.2008, entra in vigore a seguito di emanazione con provvedimento del Rettore e si applica alle procedure di richiesta di pensionamento anticipato che decorrono dall'anno accademico 2012/2013.

In via transitoria le istanze degli interessati volte ad ottenere il collocamento a riposo anticipato per l'a.a. 2012/2013 potranno essere presentate entro e non oltre il 15 giugno 2012 alla Ripartizione II Personale.

Il previgente Regolamento emanato con DR n. 279 del 11.06.2008 continua ad applicarsi alle istanze dei docenti interessati volte ad ottenere la stipula o il rinnovo dei contratti di insegnamento acquisite in data anteriore all'entrata in vigore del nuovo Regolamento.